

Nozze & nullità: l'alt della Cassazione

I giudici italiani non possono convalidare la nullità ecclesiale dei matrimoni concordatari nei quali la convivenza tra i coniugi si sia protratta per lunghi anni o, comunque, per un periodo di tempo considerevole. Questo perché una volta che il rapporto matrimoniale prosegue nel tempo «è contrario ai principi di ordine pubblico» rimmetterlo in discussione adducendo riserve mentali, o vizi del consenso, verificatisi nel momento del sì all'altare. È quanto stabilito dalla Cassazione (prima sezione civile, sentenza numero 1343), che ha accolto il ricorso di una signora veneta e invalidato la nullità civile del suo matrimonio, protrattosi per venti anni.

Maria Lorenza R., "ripudiata" dal consorte con il pretesto di avergli taciuto la sua contrarietà a diventare mamma, ai giudici della Suprema Corte aveva chiesto se la sentenza ecclesiastica di nullità non contrastasse con gli articoli 123 del codice civile (simulazione del matrimonio) e 29 della Costituzione (tutela della famiglia). E i giudici della Suprema Corte le hanno dato ragione. Così il ricorso è stato "accolto" e "cassata" la sentenza

con la quale nel 2007 i giudici della Corte d'appello di Venezia avevano convalidato la nullità del matrimonio di Maria Lorenza e Gianpaolo V. sancita dal Tribunale ecclesiastico regionale

ligure nel novembre 1994, e dichiarata esecutiva dalla Segnatura Apostolica con decreto del marzo 2001. A chiedere la nullità era stato il marito sostenendo che le nozze celebrate nel giugno del 1972 erano viziate poiché la moglie - sosteneva lui - gli aveva taciuto di non volere figli, dunque era escluso uno dei *bona matrimonii*, cioè le condizioni irrinunciabili delle nozze cristiane. Dando ragione al reclamo di Maria Lorenza, la Cassazione spiega, con riferimento «alle situazioni invalidanti l'atto del matrimonio», che «la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile

il successivo esercizio della facoltà di rimmetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge». In pratica, dopo tanti anni, per mettere fine alla vita a due bisogna intraprendere la strada della separazione civile, senza cercare la scorciatoia del-

la nullità.

«Per l'ordinamento giuridico della Chiesa, il matrimonio ha origine dal mutuo e libero consenso tra un uomo e una donna battezzati - commenta l'avvocato matrimonialista e rotale Laura Corona -. La validità di questo consenso, tuttavia, consta della conoscenza vera tra i due, una "coscienza interna" essenziale per la Chiesa al matrimonio e che tuttavia l'ordinamento civile ha sempre fatto fa-

La Suprema Corte si esprime per la prima volta su una unione di lunga data annullata dal tribunale ecclesiastico:

«Va contro l'ordine pubblico»

Ma l'avvocato rotale Corona

chiarisce: «Il diritto canonico

ha le sue peculiarità»

tica ad accettare». Proprio questo limite, tuttavia, e questa difformità tra i due ordinamenti mette in luce, secondo l'esperta, «le peculiarità caratterizzanti l'unicità del diritto canonico e del matrimonio canonico rispetto ai diritti statuali».